

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2623

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIANDROTTI

*Presentata il 26 aprile 1988*

**Modifica degli articoli 318 e 319 del codice penale,  
concernenti la corruzione per atti d'ufficio o per atti  
contrari ai doveri d'ufficio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel momento in cui la polemica tra corrotti e corruttori raggiunge il suo punto più alto, dimenticando una fondamentale norma costituzionale che sancisce la presunzione dell'innocenza degli eventuali colpevoli, il ministro guardasigilli è sul punto di riproporre al Parlamento una nuova normativa sui reati della pubblica amministrazione; nuova normativa che già nella IX legislatura venne presentata alla Camera dei deputati dal ministro *pro-tempore*, ma che per la delicatezza della materia e per le difformi soluzioni che le singole forze politiche avrebbero voluto adottare, non riuscì a completare il suo *iter*.

Una materia complessa e delicata, soprattutto per quanto attiene alla presunta corruzione configurata come promessa, che logicamente gli specifici articoli del codice penale contemplano.

Ad onor del vero, è da rilevare che l'accusa di promessa, che difficilmente è rivelata da prove certe, può arrecare e molto spesso arreca un danno non indifferente.

In altri termini, paradossalmente, la presunta promessa, per la scarsa o difficile comprovabilità, può essere utilizzata, e non è da escluderlo, come elemento di pressione, di intimidazione o peggio di ricatto nei confronti del pubblico ufficiale che si vuole sottrarre al presunto meccanismo di corruzione. Non solo, ma proprio il dovuto zelo del pubblico ufficiale può essere, paradossalmente, utilizzato come « prova » della promessa.

Per questi motivi, abbiamo ritenuto di proporre la modifica agli articoli del codice penale concernenti la corruzione per atti d'ufficio o per atti contrari ai doveri d'ufficio.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra unità, una retribuzione che non gli è dovuta, è punito con la reclusione fino a tre anni ».

### ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da due a cinque anni ».